

SCHEMA DI CONVENZIONE URBANISTICA

RELATIVO ALLA VARIANTE AL PIANO ATTUTIVO DI AREE SITUATE A BRESCIA IN VIA DEL CARSO DI PROPRIETA' CARSO SRL

FRA

PROPRIETA'

CARSO S.R.L. via F.lli Porcellaga 3 P.IVA 02752370987

E

COMUNE di BRESCIA

PREMESSO

- che con deliberazioni del Consiglio comunale in data 4.02.2008 n. 20/432 P.G. e in data 26.09.2008 n. 160/41121 P.G. è stato rispettivamente adottato e approvato il piano attuativo di area sita in via del Carso di proprietà Carso srl;
- che con deliberazione della Giunta comunale del 18.05.2009 n. 509/20906 è stato modificato lo schema di convenzione urbanistica ed è stato approvato il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione;
- che con atto in data 28.07.2010 n. 139752 rep. e n. 42775 racc. notaio Treccani è stata stipulata la convenzione urbanistica;
- che il piano attuativo prevede la realizzazione di mq. 11.000 di slp residenziale di cui mq. 3.300 di edilizia convenzionata e mq. 7.700 di edilizia libera;
- che la società ha realizzato il sedime sud destinato all'edilizia convenzionata;
- che le opere di urbanizzazione sono state realizzate e in attesa di collaudo finale;
- che il P.G.T. vigente, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 9.02.2016, classifica l'area come PAV 52 mantenendo le previsioni edificatorie originariamente previste;
- che la Società Carso srl ha presentato in data 17.02.2016 P.G. 25296 un'istanza di variante del planivolumetrico approvato per la parte non realizzata, prevedendo l'edificazione di quattro edifici in luogo dei due originariamente previsti a parità di slp, ma con una diversa articolazione dei volumi e quindi con altezze massime da modificare rispetto al piano attuativo approvato;
- Che sulla proposta di variante di Piano Attuativo la Commissione Paesaggio ha espresso parere favorevole di massima (impatto paesistico) nella seduta del 29.06.2016;
- che ai sensi dell'art 14, comma 12, della L.R. 12/05 e s.m.i., la modifica comporta una variazione del planivolumetrico per cui necessita di variante al piano attuativo da adottare e approvare ai sensi dell'art 14, comma 1, della citata legge;
- che la Giunta comunale con deliberazione n. _____ del _____ ha adottato la variante del Piano Attuativo presentata, approvandola controdeducendo alle osservazioni / senza osservazioni con successiva deliberazione n. _____ del _____



- che i provvedimenti stessi inerenti la variante del Piano Attuativo a cui la presente convenzione si riferisce, sono stati pubblicati sul sito Web del Comune di Brescia nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013, condizione questa indispensabile ai fini dell'efficacia degli atti sopra menzionati.

TUTTO CIO' PREMESSO

e da considerarsi parte integrante del presente atto, tra la Società Carso srl, in qualità di proprietaria delle aree sopra indicate (di seguito denominata Proprietà) ed il Comune di Brescia, si conviene e si stipula quanto segue modificando l'art. 10 della convenzione urbanistica del 28.07.2010 n. 139752 rep. e n. 42775 racc. notaio Treccani come da art. 1 di seguito formulato e sostituendo le tavole A-B-C, come da nuove tavole A-B-C allegate al presente atto per farne parte integrante.

ART. 1 - PROGETTI EDILIZI

Le costruzioni dovranno essere ultimate entro 10 anni dalla data di approvazione del piano attuativo originario (26.09.2008).

La Proprietà si obbliga ad eseguire le costruzioni in conformità alle planimetrie allegata alla presente convenzione, nonché ai progetti approvati dall'Amministrazione comunale.

L'altezza massima degli edifici, calcolata secondo quanto previsto dalle Norme tecniche di attuazione, è fissata nella tav. C allegata alla presente convenzione.

Gli edifici cui è destinata la residenza liberamente commerciabile avranno un'altezza, con riferimento alla quota stradale indicata in planimetria e corrispondente a + 126,00 pari a + 148,65 (6/7 piani).

Le altezze di cui sopra potranno aumentare soltanto in ragione di un maggiore spessore dei solai attualmente considerati per cm. 50 e finalizzato al contenimento dei consumi energetici ed all'isolamento termoacustico.

In sede di permesso di costruire dovrà essere documentata la corretta applicazione della L.R. 26/95 come modificata dalla L.R. 33/07.

Non è consentita la suddivisione interna dell'area privata di intervento mediante recinzioni. Sono consentite delimitazioni con elementi vegetali.

Non sono ammesse attività commerciali.

ART. 2 - TITOLI EDILIZI

Dopo la stipula della presente convenzione, il Comune di Brescia rilascerà, a richiesta della Proprietà, gli inerenti permessi di costruire o altro titolo edilizio ammesso dalla legge, nel rispetto delle norme del PGT e del Regolamento Edilizio vigenti.



[ART. 3 - CAPACITA' DELLA PROPRIETA'

La Proprietà dovrà presentare, prima della stipula della convenzione urbanistica, idonea documentazione atta a dimostrare che a proprio carico (persone fisiche ovvero amministratori e legali rappresentanti delle Società) non sussistono le incapacità previste dall'art. 32-*quater* del Codice Penale.]

[ART. 4 - TERMINE PER LA STIPULA DELLA CONVENZIONE

La Proprietà si dichiara edotta che la stipula della convenzione dovrà avvenire entro 12 mesi dalla comunicazione d'ufficio dell'intervenuta approvazione della presente variante del Piano Attuativo;]

ART. 5 - SPESE

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, comprese le spese inerenti il rogito notarile (inclusa registrazione, trascrizione, voltura e copia) e quelle relative ai progetti delle opere pubbliche, sono a carico della Proprietà.

Per quanto non espressamente variato con il presente atto si confermano i contenuti della convenzione urbanistica del 28.07.2010 n. 139752 rep. e n. 42775 racc. notaio Treccani

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, possibly 'J. L. L.', written in a cursive script.